



[Civile.it](https://www.civile.it)

Tutti i dati sanitari automaticamente raccolti dallo Stato senza consenso

di *Valentino Spataro*

Esami di laboratori privati e pubblici raccolti tutti senza consenso. Il cittadino potrà poi farvi accedere chi ritiene. Ma il Garante non la pensava diversamente? Vedremo il nuovo.

del 2020-07-30 su [Civile.it](https://www.civile.it), oggi e' il 25.04.2024

Tutti contro l'app anti Covid, fatta anche bene. Gratis, ma con una prospettiva domani di trattare il fascicolo sanitario elettronico.

Arriva il nuovo Garante ieri insieme al decreto rilancio che consente di alimentare il fascicolo sanitario elettronico senza consenso, automaticamente, con i dati raccolti da strutture sanitarie pubbliche e private.

Il cittadino dovrebbe avere solo la chiave per autorizzare volta per volta l'accesso.

Se le notizie che circolano vengono confermate, c'e' da preoccuparsi e non poco.

Ho sfogliato ieri il testo. Difficile capire quanto questo rischio e' esteso.

Auguri al Garante, non ha tempo per prendere fiato.

Ecco le fonti:

- A **journalist** article, Punto-informatico: <https://www.punto-informatico.it/fascicolo-sanitario-elettronico-dl-rilancio/>
- From **Agid**, institution working on digitalization of public administration:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/2020/05/19/20200520sg/07/28/decreto-rilancio-tutte-novita-sul-fascicolo-sanitario>
- The **official dossier** (still not updated): <https://www.fascicolosanitario.gov.it/normativa-di-riferimento>
- **New guide from Italian Authority**: <https://www.garanteprivacy.it/temi/fse>

DA AGID:

Queste le principali:

- vengono estese le tipologie di dati sanitari e socio-sanitari che confluiscono nel FSE: sono compresi anche quelli che riguardano le prestazioni erogate al di fuori del Sistema sanitario nazionale, non solo quelle interne al SSN;

- **l'attivazione e l'alimentazione del FSE diviene automatica e più agevole. Il cittadino non dovrà più richiedere l'apertura del proprio fascicolo e dare il proprio consenso alla sua alimentazione**, ma potrà sempre decidere chi può

accedere ai suoi dati sanitari, attraverso il meccanismo del consenso esplicito. Resta garantito, inoltre, il diritto di conoscere quali accessi siano stati effettuati al proprio FSE;

- vengono estese le funzioni 'di sussidiarietà' dell'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità dei Fascicoli Sanitari Elettronici (INI) a tutte le regioni che non hanno ancora attivato il FSE o alcuni suoi servizi e il potenziamento di INI. Nel tempo il FSE potrà essere alimentato attraverso l'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità con i dati sanitari già disponibili in merito alla donazione degli organi, le vaccinazioni e le prenotazioni, contenuti nel Sistema Informativo Trapianti, nelle Anagrafi vaccinali regionali e nei CUP di ciascuna regione o provincia autonoma;

Art. 11

Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'assistito" sono inserite le seguenti: ", **riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale**";

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 7", sono aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "**Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici** presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, **dai soggetti** e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, **nonché, su iniziativa dell'assistito**, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.";

d) il comma 3-bis è abrogato;

e) al comma 4, dopo la parola "regionali", sono inserite le seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo le parole "l'assistito", sono aggiunte le seguenti: "**secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7**";

f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole "per la **trasmissione telematica**", sono inserite le seguenti: ", **la codifica e la firma remota**";

- le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le seguenti: "**alimentazione, consultazione e conservazione**, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti: "4-bis) **l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche**, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell'**Indice Nazionale dei documenti del FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA**, al fine di assicurare in **interoperabilità** le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-quater) **la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante** per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, **l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati**, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale

accesso e' fornito in modalita' aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.";

h) al comma 15-septies, dopo le parole: "di farmaceutica" sono inserite le seguenti: ", comprensivi dei relativi piani terapeutici, " e dopo le parole: "specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale," sono aggiunte le seguenti: "**nonche' le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN,**" e, dopo la parola "**integrativa**", sono aggiunte le seguenti: ", **nonche' i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto,** secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le liberta' degli interessati,";

i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
"15-octies. **Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico,** definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15-nonies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le quali:

- a) il Sistema Informativo **Trapianti** del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
- b) le **Anagrafi vaccinali** regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
- c) il **Centro Unico di prenotazione** di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni."

Art. 12

Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, **i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:**

- a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.

3. **Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:**

- a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;

c) all'ISTAT.

4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarietà con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale**, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, e' autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, **anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati**, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare **rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.**

2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e la libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.

5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere

comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ps in chiusura si noti che le dichiarazioni di AGID non coincidono con la nuovissima guida del Garante sul FSE proprio nella parte del consenso obbligatorio.

<https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/07/28/decreto-rilancio-tutte-novita-sul-fascicolo-sanitario-el>
- AGID

Hai letto: Tutti i dati sanitari automaticamente raccolti dallo Stato senza consenso

Approfondimenti: [Salute](#) > [Covid](#) > [Fse](#) > [Fascicolo sanitario elettronico](#) > [Digitalizzazione](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)